



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 DEL 21/03/2016

OGGETTO: IMU: CONFERMA, PER L'ANNO 2016, DELLE ALIQUOTE APPLICATE NELL'ANNO 2015.

L'anno duemilasedici addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 11,50 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente consegnati dal messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI

AGUS DANILO

AGUS LUIGI

CARTA PAOLO

LACONI CLAUDIO

LAI ALESSANDRO

LOCCI MAURO

PISANU MICHELE

ROSAS JOHNNY

USALA LAURA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

CONSIGLIERI ASSENTI

CONGIU GLORIA

LAI ANTONIO

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13

Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13

totale presenti n. 11

totale assenti n. 2

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'IMU e l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214, che disciplina l'IMU;

RICHIAMATA l'art. 1, co. 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che istituisce la IUC (Imposta unica comunale), distinguendola nelle tre componenti IMU, TASI E TARI;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale), approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 04.04.2014, che distingue il tributo in due componenti, ovvero *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214 e *la componente servizi*, articolata a sua volta, nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il suddetto regolamento, al titolo II, rubricato "*Disciplina dell'imposta municipale propria*", art. 5, fa esplicito rinvio, alla disciplina, ove compatibile, di cui al Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15.05.2012, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.04.2015;

RICHIAMATO il comma 703 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO, altresì, il comma 707 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO delle modifiche apportate, in materia di tributi locali, e anche ai fini IMU, dalla legge di stabilità per il 2016, L. n. 208 del 28.12.2015;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, co. 10, della legge di stabilità per il 2016, L. n. 208 del 28.12.2015, il quale introduce, al comma 3 dell'art. 13, la lettera 0a), che dispone: "*La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

PRESO ATTO, pertanto, delle nuove previsioni in materia di comodato, dettagliate dalla legge, che fanno venir meno il concetto di assimilazione, all'abitazione principale, delle unità immobiliari concesse in comodato e definiscono, nel dettaglio, i presupposti, i requisiti e i limiti per usufruire delle agevolazioni ai fini IMU;

VISTE, altresì, le ulteriori modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016, L. 208/2015, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;

VISTO, infine, l'art. 1, co. 26, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO, pertanto, di confermare, anche per l'anno 2016, le aliquote approvate nel 2015;

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.04.2014, di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;

CONSIDERATO che le aliquote IMU applicate nell'anno 2014 sono state tacitamente confermate anche per l'anno 2015;

PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote IMU è del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 13, co 6, del D.L. 201/2011, e s.m. e i., delibera da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446 del 1997;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.*

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55, che differisce dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine di approvazione, da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province, dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

IL PRESIDENTE ILLUSTRA L'ARGOMENTO, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11;

VOTI FAVOREVOLI N. 7;

CONTRARI N. /;

ASTENUTI N. 4 (Agus L.; Locci; Carta; Laconi);

A maggioranza di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, anche per il 2016, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - ✓ ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
 - ✓ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (immobili di lusso, cat. A/1, A/8, A/9): 0,4 PER CENTO.
- 3) di dare atto che tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla al Regolamento IMU, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 15.05.2012, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.04.2015 e richiamato nel Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 04.04.2014;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata e successiva votazione e a maggioranza di voti favorevoli (7 favorevoli e n. 4 astenuti – Agus L.; Locci; Carta; Laconi), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs 267/2000.

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Francesca Camboni

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Francesca Camboni

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38 e successive modificazioni e integrazioni:
- ☒ E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 23/03/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
- ☒ E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 23/03/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano lì 23/03/2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 21/03/2016;

☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

☐ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei